

DECRETO 4 febbraio 1999

Ulteriori modificazioni ed integrazioni dell'allegato 4 del 26 luglio 1994, così come modificato con decreto ministeriale del 14 marzo 1996, concernente la "Istituzione del repertorio stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano".

Pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.1999

IL DIRETTORE GENERALE  
delle politiche agricole  
ed agroindustriali nazionali

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla "Disciplina della riproduzione animale";

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1994 che istituisce il repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano ed in particolare l'allegato 4 relativo ai requisiti attitudinali minimi, per l'iscrizione al repertorio degli stalloni di razza puro sangue inglese;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996 con il quale è stato integrato e modificato, tra l'altro, il predetto allegato 4;

Visti i verbali delle conferenze di servizio del 20 gennaio 1999 e 2 febbraio 1999 con l'ente che gestisce il libro genealogico del cavallo puro sangue inglese e l'Associazione nazionale degli allevatori di cavalli della stessa razza, dalle quali è emersa la necessità di modificare, con decorrenza immediata, i requisiti minimi attitudinali per l'iscrizione di cavalli di razza puro sangue inglese al repertorio degli stalloni, introducendo un criterio di valutazione di detti requisiti non più basato su singole corse, bensì sull'intera carriera sportiva del cavallo valutata sulla base di una classifica internazionale stilata dalla Conferenza internazionale degli Handicappers (International Classification Conference Handicappers);

Ritenuto di modificare conseguentemente il sopracitato allegato 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1996, nonché di prevedere contemporaneamente norme transitorie che, per i soli procedimenti amministrativi già istruiti, stabiliscano l'applicabilità alternativa dei precedenti o dei nuovi requisiti per l'iscrizione al suddetto repertorio degli stalloni, secondo il principio del trattamento più favorevole agli interessati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante "Requisiti attitudinali minimi per l'iscrizione al repertorio stalloni" come modificato dal decreto ministeriale 14 marzo 1996 è sostituito dal nuovo allegato unito al presente decreto.

Art. 2.

Alle sole richieste di iscrizione al repertorio degli stalloni già istruite ma non ancora completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i nuovi requisiti previsti dall'allegato 4 salvo che non risultino più favorevoli i requisiti vigenti all'atto della richiesta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: Di Salvo

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1999  
Registro n. 1, Politiche agricole, foglio n. 18

Allegato

## REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI PER IL PUROSANGUE INGLESE

A) Fecondazione naturale pubblica:

1) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di 105 o superiore assegnato dalla International Classification Committee Handicappers (Conferenza Internazionale degli Handicappers).

2) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di almeno 95 assegnato dalla Commissione degli Handicappers nominata dal Jockey Club Italiano e che inoltre siano:

a) Figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III, figurante nella prima parte della

pubblicazione "International Cataloguing Standard" oppure

b) figli di una fattrice vincitrice di una corsa di gruppo I, II o III, come sopra definita, o che abbia prodotto almeno un vincitore di corse di gruppo I, II o III oltre il soggetto da approvare;

3) Cavalli nati dall'accoppiamento degli stalloni di cui al punto 2a, (padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II, III) con fattrici vincitrici di cui al punto 2b (vincitrici in una corsa di gruppo I, II, III o che abbiano prodotto almeno un vincitore con le stesse caratteristiche);

4) Cavalli già approvati alla fecondazione pubblica all'estero qualora padri di almeno un cavallo con punteggio minimo (rating) di 105 o di tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.

B) Trasformazione da fecondazione privata a pubblica.

Gli stalloni precedentemente abilitati alla monta privata possono essere approvati alla fecondazione pubblica qualora padri di almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.

C) Fecondazione naturale pubblica di cavalli con attitudine alla corsa ad ostacoli.

Cavalli che siano vincitori in uno dei seguenti grandi premi internazionali in ostacoli:  
Italia:

Gran Premio Merano;

Grande Steeple Chases di Milano;

Corsa Siepi di Roma;

Corsa Siepi di Milano;

Corsa Siepi di Merano.

Francia:

Gran Prix d'Automne (Siepi);

Prix Cambaceres (Siepi), Auteuil;

Grande Course de Haies d'Auteuil (Siepi);

Grand Steeple Chases de Paris, Auteuil;

Prix La Haye Jouselin (Steeple), Auteuil;

G'.P. Presidente de la Republique (Steeple), Auteuil;

Prix Renaud du Vivier (Siepi), Auteuil.

Gran Bretagna:

Gold Trophy Handicap Hurdle, Newbury;

King George VI (Steeple) Kenston;

(Martell) Grand National H. (Steeple), Aintree;

Queen Mother Champion (Steeple), Cheltenham;

(Smurfit) Champion Hurdle Challenge Trophy, Cheltenham;

(Tot) Cheltenham Gold Cup (Steeple), Cheltenham;

(Whitbread) Gold Cup Handicap (Steeple), Sandown.

Irlanda:

Champion Four Year Old Hurdie Punchestown;

Champion Hurdle, Leopardstown;

(Hennessy Cognac) Gold Cup (Steeple), Leopardstown;

Irish Grand National Ext. (Steeple);

Ladbrock Hurdle (Siepi), Leopardstown.

D) Esclusione dalla riproduzione.

Sono esclusi dalla riproduzione quei soggetti che, trascorso il settimo anno dalla data di approvazione alla fecondazione, non abbiano prodotto almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.